



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F. – P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-1208-14

DIREZIONE SCIENTIFICA

REGOLAMENTO

DELL'ENTE OSPEDALIERO I.R.C.C.S. "S. DE BELLIS"

RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI

BORSE DI STUDIO (BRS)

Indice

Premessa

Art. 1 - Borsa di Studio e Ricerca (BSR) – Natura

Art. 2 - Procedimento

Art. 3 – Commissione esaminatrice e valutazione candidature

Art. 4 – Fonti di finanziamento

Art. 5 – Durata della borsa di studio

Art. 6 – Incompatibilità

Art. 7 – Compenso

Art. 8 – Rilevazione di presenza

Art. 9 – Doveri del Responsabile Scientifico del progetto

Art. 10 – Diritto e doveri del borsista

Art. 11 – Assicurazione

Art. 12 – Decadenza, Revoca, Recesso

Art. 13 – Graduatoria

PREMESSA

L'Istituto di Ricovero e cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte, Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia, sulla base della propria attività scientifica e di ricerca può indire selezioni per il conferimento di borse di studio e di ricerca (di seguito BSR) in favore di laureati o diplomati al fine di contribuire con la loro attività allo sviluppo dei progetti di ricerca e consentire il conseguimento di un periodo di formazione teorico-pratica nei settori di ricerca istituzionali o in quelli di supporto. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative adottate dall'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis" attraverso indizione di pubblica selezione.

Art. 1 - Borsa di Studio e Ricerca (BSR) - Natura

La BSR comporta attività di formazione specifica a diversi livelli nell'ambito dei settori di ricerca e delle attività correlate ad essa in atto nell'Istituto. La BSR non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato/dipendente, né pubblico né privato, né dà diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, o riconoscimenti di anzianità a fini previdenziali.

Le BSR sono indirizzate a soggetti in possesso di:

- **Diploma di Scuola media superiore di II grado** di durata quinquennale attinente le attività di supporto da svolgere, da indicare nel bando specifico sulla base di specifici requisiti di natura professionale richiesti dal responsabile scientifico del progetto di ricerca e approvati dal Direttore Scientifico. Comprende anche figure per l'utilizzo e il funzionamento delle strutture dell'Area della Ricerca (ad es.: Stabulario, Biobanca etc.);
- **Laurea triennale** in discipline scientifiche, giuridiche, economiche o delle professioni sanitarie, attinente le attività di supporto avanzato da svolgere, da indicare nel bando specifico, sulla base di specifici requisiti di natura professionale richiesti dal responsabile scientifico del progetto di ricerca e approvati dal Direttore Scientifico;
- **Laurea magistrale o specialistica ovvero a ciclo unico** attinente le attività previste dal progetto di ricerca volto a fornire al borsista in formazione gli strumenti atti a renderlo progressivamente in grado di gestire in maniera autonoma un progetto tecnico-scientifico ed avviarsi così alla carriera professionale.

I requisiti per accedere alle BSR possono riguardare anche ulteriori titoli attinenti alla ricerca specifica.

Art. 2 - Procedimento

L'assegnazione di BSR avviene a seguito dell'adozione, con deliberazione del Direttore Generale, di specifico bando di selezione preferibilmente per titoli e colloquio o per titoli e prova scritta o per titoli e

prova pratica ovvero per soli titoli in casi particolari, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente e sul BURP.

Il bando dovrà riportare i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento della selezione, termini, condizioni e modalità di svolgimento della borsa di studio.

Il conferimento della borsa di studio è deliberato dal Direttore Generale e comunicato all'interessato con lettera sottoscritta dal Direttore Scientifico.

Il bando di selezione dovrà indicare espressamente:

- il titolo di studio richiesto di cui all'art. 1 del presente Regolamento quale requisito di partecipazione alla selezione ed eventuali ulteriori titoli attinenti alla ricerca specifica;
- l'attività di ricerca che sarà svolta dal borsista;
- il titolo del progetto di ricerca cui si riferisce la borsa;
- il nominativo del Responsabile Scientifico del progetto di ricerca;
- la struttura scientifica interessata presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
- l'ammontare della borsa;
- la durata della borsa;
- le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre a cura del candidato, mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro.

Ciascuna domanda sarà corredata dal curriculum, da eventuali pubblicazioni e da ogni altro titolo debitamente documentato che possa servire a comprovare la sua esperienza formativa e/o scientifica in relazione all'attività di ricerca e formazione proposta.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata dal bando in un periodo di almeno 15 gg. successivi alla data di pubblicazione del bando sul BURP.

Le modalità di presentazione della domanda e dei relativi allegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.

Nel caso di borse previste in progetti di ricerca finanziati da enti esterni privati o cofinanziati, l'importo della borsa deve essere versato dall'ente finanziatore prima dell'emanazione del provvedimento di indizione della selezione.

Resta sempre facoltà dell'Istituto prorogare, sospendere o revocare, l'avviso, o parte di esso, qualora ne

rilevasse le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

I candidati interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione all'avviso entro il termine perentorio indicate nell'apposito avviso, attenendosi alle modalità stabilite nell'avviso stesso.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all'Istituto al di fuori della procedura prevista dall'avviso. Acquisite le domande l'ufficio competente procederà alla verifica della conformità delle stesse rispetto ai requisiti per la partecipazione, fatta salva la verifica in merito alla sussistenza di ulteriori requisiti specifici eventualmente richiesti nel bando che sarà effettuata dalla commissione esaminatrice.

Art. 3 – Commissione esaminatrice e valutazione candidature

Le candidature pervenute saranno valutate da un'apposita commissione, di norma composta dal Direttore Scientifico in qualità di presidente o suo delegato, dal responsabile del progetto e da un ulteriore componente esperto nelle materie oggetto della borsa nonché da n. 1 funzionario in qualità di segretario.

L'attività prestata dai componenti della suddetta Commissione di valutazione rientra nei compiti istituzionali, è svolta in orario di servizio e non dà luogo a compensi aggiuntivi.

La commissione provvede secondo l'ordine che segue:

1. alla individuazione dei criteri di valutazione, oltre quelli generali indicati nel bando, con particolare riferimento alla formazione e alla produzione scientifica del candidato che risultano coerenti con le attività di ricerca da svolgere;
2. alla verifica del possesso degli ulteriori requisiti specifici;
3. alla valutazione dei titoli per i candidati ammessi al proseguo della procedura;
4. alla convocazione dei candidati alla prova d'esame, qualora prevista dal bando, e alla notifica della non ammissione alla prova d'esame per i candidati che non sono in possesso dei requisiti specifici;
5. all'effettuazione, qualora prevista dal bando, della prova d'esame (scritta o colloquio o prova pratica). I verbali devono contenere la descrizione dettagliata di tutte le fasi della procedura. La commissione nello stesso giorno e immediatamente prima della prova d'esame predetermina l'argomento della prova scritta o, nel caso di colloquio, individua i quesiti da porre ai candidati.

Al termine della valutazione dei candidati, la commissione predisporrà una graduatoria finale di merito rassegnando all'ufficio competente gli atti concorsuali per gli adempimenti consequenziali.

Art. 4 – Fonti di finanziamento

Le borse di studio e di ricerca sono attivate su fondi a ciò destinati nell'ambito della ricerca corrente, finalizzata, derivanti dal 5x1000, ovvero derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni, ovvero a seguito di donazioni e atti di liberalità.

Art. 5 – Durata della borsa di studio

La BRS ha una durata corrispondente a quella dell'attività del progetto di ricerca cui si riferisce e comunque fino a un periodo non superiore a 3 anni, purchè permangano le condizioni di idoneità da parte del candidato e la disponibilità finanziaria.

Art. 6 – Incompatibilità

La BRS è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l'IRCCS o un pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.

Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all'IRCCS - all'atto del conferimento e in corso di svolgimento della BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni altro incarico c/o questo IRCCS.

La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni. L'insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all'atto di conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all'ordinario svolgersi della borsa di studio il borsista ha l'obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del relativo rapporto nelle attività di studio e di ricerca.

La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamento dell'Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi conseguenti.

Art. 7 – Compenso

Il compenso, indicato nel relativo bando, è stabilito in rapporto all'impegno e alla qualità dell'attività del borsista. Il compenso può venire corrisposto mensilmente o in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto della BRS, come indicato nel bando.

In analogia a quanto previsto dalle vigenti norme in tema di tutela della maternità (ex legge n. 1204 del 30.12.1971 e s.m.i.), è vietata l'attività inerente la borsa di studio durante il periodo di astensione obbligatoria di maternità e conseguentemente la borsa viene sospesa d'ufficio fino a un massimo di 5 mesi, con interruzione della corresponsione del compenso. Tale periodo di sospensione potrà essere successivamente recuperato, sentito il parere del responsabile scientifico del progetto, di concerto con il Direttore Scientifico, in funzione dell'effettivo stato di avanzamento del progetto stesso e della relativa disponibilità finanziaria.

Possono decadere dal godimento della borsa di studio coloro che non assolvano ai compiti affidati o che non diano luogo agli obblighi connessi o che ricevano rilievo per scarso profitto.

Il borsista che intende rinunciare alla borsa di studio in atto è tenuto a comunicarlo alla Direzione Scientifica con preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 8 – Rilevazione di presenza

Il borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall'Ufficio personale, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all'interno dell'Ente ai fini della responsabilità ai fini assicurativi. Quanto sopra sarà espressamente previsto nel bando e nel contratto che il borsista andrà a sottoscrivere. Il periodo e gli orari di svolgimento dell'attività di ricerca nel laboratorio/reparto di assegnazione viene definito e comunicato al borsista dal Responsabile del Progetto e comunicati per validazione da quest'ultimo al Direttore Scientifico.

Art. 9 – Doveri del Responsabile Scientifico del progetto

Il responsabile scientifico del progetto ha il dovere di predisporre e verificare il permanere delle condizioni atte alla completa formazione del borsista, assicurando adeguato supporto nel percorso formativo degli stessi. Nel bando sarà indicato chiaramente il Dirigente con funzioni di Tutor nei confronti del Borsista, qualora diverso dal responsabile scientifico.

Art. 10 – Diritto e doveri del Borsista

Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l'assegnatario dovrà far pervenire all'Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal tutor), la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l'espletamento dell'attività di formazione/ricerca nell'ambito del *progetto* relativo alla BSR. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l'assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento della BSR non dà luogo a rapporto di impiego; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all'IRCCS "*Saverio de Bellis*" di Castellana Grotte, salvo il diritto dell'inventore ad esserne riconosciuto autore.

L'assegnatario della borsa è tenuto a:

- a) iniziare la propria attività presso l'Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
- b) frequentare con impegno, diligenza e contribuire materialmente ed intellettualmente al conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca oggetto della BSR secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio responsabile scientifico del Progetto/tutor;
- c) partecipare attivamente alle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
- d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
- e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell'Istituto ed adottare un comportamento rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell'ambiente in cui opera;

- f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio responsabile scientifico del progetto/tutor;
- g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
- h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione Scientifica una relazione sull'attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale, ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l'ultima rata della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso l'Istituto;
- i) l'assegnatario è tenuto a presentare i risultati della propria attività clinico-scientifica durante le eventuali riunioni organizzate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla Direzione Scientifica.

L'assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.

In relazione alla gravità di comportamenti, eventualmente anche pregressi, non conformi alle predette caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell'Istituto.

I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le visite mediche, a cura e spese dell'Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art. 11 – Assicurazione

Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o malattie occorsi o contratte durante o a causa dell'espletamento dell'attività affidatagli e per responsabilità civile.

Art. 12 – Decadenza, Revoca, Recesso

Gli assegnatari, salvo quanto già previsto negli artt. precedenti, decadono automaticamente dal godimento della BSR se non assolvono agli obblighi connessi alla sottoscrizione del contratto e cioè quando:

1. non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno stabilito per iniziare la propria attività;
2. sia accertata una causa di incompatibilità;

3. per qualsiasi ragione, venga meno l'idoneità del candidato all'espletamento delle attività previste nel bando.

La BSR è revocata, su richiesta del responsabile scientifico del progetto, previo parere della Direzione Scientifica, nei seguenti casi:

- a) per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 10;
- b) per insufficiente impegno alle finalità di cui al precedente art. 10;
- c) per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti.

Gli assegnatari possono recedere unilateralmente dal contratto dando un preavviso di 15 giorni.

Nei casi in cui si verificano le condizioni di decadenza, revoca o recesso, il responsabile scientifico del progetto comunica tempestivamente tale evenienza alla Direzione Scientifica, mentre il Direttore Generale adotta il relativo provvedimento.

Le BSR che risultano disponibili per rinuncia o decadenza/revoca dei vincitori possono essere assegnate per il periodo residuo ai candidati risultati idonei secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Art. 13 – Graduatoria

Le selezioni per BSR possono dare luogo ad una graduatoria che rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini è consentito l'utilizzo della graduatoria per il conferimento di ulteriori borse riferite al medesimo ovvero ad altro progetto di ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.